

## **Appendice 7 - PROCEDURA DI GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI ILLECITO Whistleblowing**

### **1. Definizioni**

1- Ai fini del presente documento si intende per:

- a) “Violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali), come meglio dettagliate all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) “Segnalazione”: la comunicazione di informazioni sulle violazioni presentata secondo la prevista procedura;
- c) “Whistleblower” o “Segnalante”: persona che segnala violazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- d) “Facilitatore”: persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) “Persona coinvolta”: persona menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella segnalazione;
- f) “RPCT”: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella persona del Segretario Generale, destinatario/soggetto ricevente delle segnalazioni interne.

### **2. Chi può effettuare una segnalazione**

1- Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

2- Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo la platea delle potenziali persone segnalanti è molto ampia. La procedura è volta a garantire diverse tutele a questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

3- Possono effettuare una segnalazione, attraverso la procedura di seguito illustrata, le seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

### **3. Cosa può essere segnalato**

1- All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

2- Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

3- Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

4- In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

5- È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6- Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale.

#### **4. Chi riceve e gestisce le segnalazioni interne**

1- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza - RPCT è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito.

Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati ed abilitati con atto organizzativo interno.

2- Il RPCT, o un suo delegato, riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

3- Il responsabile, o un suo delegato, dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici interni all'organizzazione.

4- Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento. Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

5- Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante vi rientrano:

- correzione di processi interni,
- avvio di un procedimento disciplinare,
- trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica (e/o della Corte dei conti in caso di danno erariale),
- archiviazione per mancanza di evidenze.

#### **5. Il canale interno per le segnalazioni**

1- L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti la possibilità di effettuare le segnalazioni interne in forma scritta, attraverso una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT.

2- La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa.

3- Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione, attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.

4- Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi ed inviare nuove informazioni.

5- Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – RPCT- dell'ente e dai soggetti delegati ed abilitati.

6- Non è possibile gestire segnalazioni in forma scritta secondo altre modalità. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

7- Se la segnalazione ha ad oggetto una condotta riferibile al RPCT, o in caso di assenza temporanea dello stesso, la segnalazione verrà indirizzata ed esaminata da un Vice Segretario Comunale, nella sua qualità di sostituto del RPCT.

#### **6. Le tempistiche di gestione delle segnalazioni**

1- Al termine del percorso di segnalazione la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione sia stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

2- Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e la invita a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

3- Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

4- Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

## **7. Riservatezza e anonimato**

1- Il RPCT è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza.

2- Tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione, segnalante, facilitatore, compresa la persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito, beneficiano di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

3- La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto di accesso documentale, ex art. 22 della L.241/90, nonché all'accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

4- L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso.

5- L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei Conti.

6- La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni interne, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

7- Potranno essere prese in carico anche le segnalazioni non sottoscritte (anonime) se da queste emergono elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti. Se dalle circostanze e da elementi di contesto può essere identificabile l'identità del soggetto segnalante, la segnalazione non verrà considerata anonima in senso tecnico e sarà sottoposta alle garanzie previste dalla normativa.

8- Nel caso in cui la segnalazione avvenga con modalità diverse da quanto previsto nel presente atto, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, del facilitatore, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata e provvedono ad informare il segnalante dell'utilizzo della relativa piattaforma informatica, quale unico canale idoneo al ricevimento delle segnalazioni interne.

## **8. La gestione dei dati personali**

1- Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2- Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre ad una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

3- Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente, dai suoi delegati e dai membri dello staff di supporto nominati e abilitati con atto organizzativo.

4- Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre figure dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

## **9. Tutele e protezioni**

- 1- In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.
- 2- Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.
- 3- Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.
- 4- Tra le possibili discriminazioni rientrano:
  - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - e) note di demerito o referenze negative;
  - f) misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
  - g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - h) la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
  - i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
  - k) danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
  - l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
  - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- 5- L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata esclusivamente all'ANAC dall'interessato, secondo le modalità previste dalla stessa Autorità e disponibili sul proprio sito.

6- Nel caso in cui la comunicazione di misure ritorsive pervenga, per errore, ad un soggetto diverso da ANAC (ad esempio il RPCT), costui, garantendo la necessaria riservatezza, provvede a trasmetterla tempestivamente ad ANAC, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

## **10. Sanzioni**

1- Il Decreto Legislativo n.24/2023, all'art. 21, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

2- Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali discriminazioni e ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio ad un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

3- Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

## **11. Canali esterni per le segnalazioni**

1- Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche segnalazioni esterne direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2- L'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023, cui poter ricorrere solamente ed esclusivamente qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna al RPCT e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa



---

non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;  
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3- La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio [sito web](#) le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

4- Esistono le seguenti condizioni ulteriori per cui una persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica:

- a) il mancato riscontro ad una segnalazione interna o esterna previamente effettuata,
- b) un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico,
- c) fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.